

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2202 del 02/05/2022
Oggetto	Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, alla ditta ORSATO SNC con sede legale e impianto di gestione rifiuti sito in Via Fondovalle n. 5, nel comune di Viano, per eseguire operazioni di: R13, R5 ed R3, con cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2337 del 02/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 22055/2021

Modifica dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, alla ditta ORSATO SNC con sede legale e impianto di gestione rifiuti sito in Via Fondovalle n. 5, nel comune di Viano, per eseguire operazioni di: **R13** “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12”; **R5** “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”; **R3** “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”, con cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L. R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- la D.G.R. n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la D.G.R. n. 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005”- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 “Inquinamento acustico - Rilevamento e misurazione – Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- la L.R. n. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Legge n.132/2018, art. 26 bis;

Visto in particolare l’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto”.

Tenuto conto delle le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06.02.2020 per l’applicazione della disciplina End of Waste, di cui all’art.184-ter comma 3 del D.Lgs.152/2006.

Tenuto conto anche della “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Richiamato che la Ditta ORSATO SNC nello stabilimento di Via Fondovalle n. 5 a Viano è autorizzata ad eseguire le seguenti operazioni di recupero:

- ai sensi dell'art. 208, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con operazione **R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*, di rifiuti ceramici e inerti ed **R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*, di rifiuti ceramici, con produzione di End of Waste definiti come "impasto ceramico" (chamotte), presso lo stabilimento sito in Via Fondovalle n. 5 nel Comune di Viano, con determina n. DET-AMB-2016-4476 del 14-11-2016, avendo assolto anche alla procedura di screening per attività ex art. 208 ed ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 224 in data 23/12/2015, che ha determinato di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/99, il progetto di "Attività di recupero rifiuti non pericolosi" presentato da Orsato snc, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, con prescrizioni che sono state recepite nella autorizzazione. In particolare era prescritto alla Ditta l'esecuzione di una barriera anti-rumore costituita dalla realizzazione di un terrapieno nella zona;
- ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 è iscritta al registro recuperatori di cui al n.132 a far data dal 23/09/1999 con ultimo rinnovo della comunicazione, acquisita al protocollo di Arpae al n.140366 del 13/09/2021 per l'esercizio delle operazione di **R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*, di rifiuti di plastica ed **R3** - *Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*, di rifiuti di carta e cartone, per la produzione di materie prime secondarie di carta e cartone di cui al punto 1.1. del D.M. 05/02/1998 che viene valutata dalla Conferenza ed oggetto del presente atto, come sotto precisato;

Atteso che, anche con riferimento alla pregressa procedura di Screening approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 224 in data 23/12/2015, relativamente al posizionamento dell'impianto (ubicato in Via Fondovalle n. 5 a Viano, della Ditta ORSATO SNC) rispetto agli strumenti di pianificazione in materia di fasce fluviali - fascia B del PAI (Piano Assetto Idrogeologico), ed occupazione di area demaniale, si richiama che:

- in data 07/05/2014 la ditta ha inoltrato domanda di Permesso di costruire al Comune di Viano per l'intervento relativo a "cambio di destinazione d'uso di stabilimento industriale ceramico a recupero rifiuti e produzione autobloccanti in sanatoria per piccole difformità" per l'area di cui al foglio 37, mappali 23-24-25-26-27-28-29-31-32;
- in data 12/12/2014, la Ditta per lo stesso impianto, aveva presentato alla Provincia di Reggio Emilia la sopra detta istanza di attivazione della procedura di assoggettabilità alla VIA (screening) per attività ex art. 208 ed ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006, conclusasi con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 224 in data 23/12/2015, che ha determinato di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/99, il progetto di "Attività di recupero rifiuti non pericolosi" presentato da: Orsato snc, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, prescrivendo in specifico alla Ditta il divieto di esercitare alcuna operazione attinente l'attività di gestione rifiuti nell'area e nelle strutture ricadenti in Fascia B del PAI (porzione di area perimetrale lato nord-ovest, come delineato in tavola P7 del del PTCP 2010, ed aveva anche prescritto la realizzazione di un terrapieno con funzione di barriera anti-rumore in sponda dx del T. Tresinaro, a contenimento lato fiume per la piena duecentennale, del suo corredo vegetale realizzato con impianti arborei ed arbustivi costituiti da specie autoctone, con andamento che eviti disposizioni artificiali degli elementi, opera inserita nel Permesso di costruire n. 04/14 rilasciato dal Comune di Viano in data 10/08/2015 con prot. 3858;

- in data 10/08/2015 il comune di Viano ha rilasciato il Permesso di costruire a seguito della domanda sopra citata con atto n. 04/14, prot. 3858 in data 10/08/2015, in tale domanda era prevista, tra le altre opere, la realizzazione di un terrapieno con funzione di barriera anti-rumore da realizzarsi sui terreni situati in sponda dx del T. Tresinaro;
- in data 10/08/2015 il comune di Viano ha rilasciato il Provvedimento conclusivo del procedimento” di cui sopra, rilasciando il permesso di costruire n. 04/14, prot. 3858 in data 10-08-2015, comprensivo dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Sopraintendenza dei beni culturali ed artistici di Bologna in atti del comune n. 3808 del 08/05/2015. Provvedimento rilasciato dopo avere acquisito i pareri favorevoli degli Enti territoriali coinvolti;
- in data 10/08/2017 la Ditta ha inviato comunicazione di fine lavori al Comune di Viano di cui al prot. n. 6573 del 10-08-2017 relative alle opere di cui al Permesso di costruire n. 04/14 del 10/08/2015, prot. 3858, rilasciato dal Comune di Viano, in cui fra le altre era presente la realizzazione del terrapieno con funzione di barriera anti-rumore;
- in data 01/08/2018 la ditta ha presentato all’Agenzia delle entrate “Modello unico informatico di aggiornamento dei dati catastali-accertamento della proprietà immobiliare”;
- in data 08/08/2018 la ditta ha presentato “segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (in atti del Comune pg. 6442 del 08/05/2018);
- in data 29/03/2019 il Comune di Viano con prot. n. 721 del 29/03/2019 ha rilasciato alla ditta Certificato di conformità edilizia e agibilità rilasciato dal relativamente alle opere eseguite di cui al Permesso di costruire n. 04/14 del 07/05/2014 prot. 3858;
- in data 11/02/2021 la Ditta ha presentato il rinnovo della concessione demaniale, per la porzione di area occupata in sponda dx del T. Tresinaro;

Preso atto pertanto che, in base a quanto sopra esposto, l'impianto di gestione rifiuti ricade in parte in area demaniale, ed è parzialmente ricadente in fascia B del PAI, ove non è previsto lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti;

Richiamato altresì che il progetto relativo alla domanda di modifica dell'autorizzazione di cui all'art.208 del D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto, è stato oggetto di Valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art.6 della L.R. 4/2018 che recepisce l'art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006 da parte del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna (nota n. 0646511 del 08/07/2021, acquisita al protocollo di Arpae al n. 107568 del 09/07/2021) che ha ritenuto che il progetto presentato dalla Ditta, non necessita di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Vista la Domanda di modifica di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, presentata dalla ditta ORSATO SNC per l' impianto di gestione rifiuti sito in Via Fondovalle n. 5, nel comune di Viano (acquisita al protocollo di Arpae al n.120578 del 02/08/2021) , unitamente a comunicazione di adeguamento al DM 188/2020 per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone (acquisita al protocollo di Arpae al n.130417 del 23/08/2021) e rinnovo della comunicazione per attività di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all' art 216 D. Lgs. 152/2006 (acquisita al protocollo di Arpae al n.140366 del 13/09/2021), svolte nello stesso impianto.

Dato atto che nella domanda di modifica presentata la ditta prevede le seguenti modifiche:

- a) introduzione di un nuovo rifiuto non pericoloso recuperabile, EER 101203 *Polveri e particolato*, per 6.000 ton/anno;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- b) diminuzione del quantitativo autorizzato di fanghi ceramici EER 080202, da 16.000 ton/anno a 10.000 ton/anno;
- c) aumento dello stoccaggio a servizio dell'operazione R5 da 92 ton/ist a 108 ton/ist;
- d) modifica della dislocazione dei cassoni dei rifiuti detenuti nell'area cortiliva, confermando lasciare invariato il quantitativo e di rifiuti non pericolosi recuperabili nell'impianto
- e) dismissione dell'Impianto 2 per la produzione di autobloccanti con eliminazione del rifiuto EER 120121 *Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 (Mole abrasive).*

Preso atto che la Ditta ha presentato in data 23/08/2021, comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi in adeguamento alle disposizioni del D.M. n. 188/2021 (acquisita al protocollo di Arpae al numero 130417 del 23/08/2021) e rinnovo, senza modifiche, per attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 (acquisita al protocollo di Arpae al numero 140366 del 13/09/2021). Successivamente la Ditta con nota acquisita al protocollo di Arpae al n. 153551 del 05/10/2021 ha indicato l'unificazione dei procedimenti delle comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 216 con la domanda di modifica dell'autorizzazione vigente (art. 208 D. Lgs. 152/2006).

Dato atto che, come richiesto dalla Ditta, con nota acquisita al protocollo di Arpae al n. 153551 del 05/10/2021, tali comunicazioni sono state valutate e ricomprese nella domanda di modifica presentata dalla Ditta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto inoltre che la domanda di modifica presentata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e le successive comunicazioni e documentazioni, sono state esaminate nella seduta della Conferenza di Servizi del 26/10/2021, in cui, fra l'altro, si sono esaminate le condizioni del precedente Screening (di cui al decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 224 del 23/12/2015), relativamente al terrapieno con funzione di barriera anti-rumore, e che la Conferenza si è conclusa con sospensione al fine di acquisire dalla Ditta chiarimenti ed integrazioni, trasmessi alla Ditta con lettera di Arpae n. 171914 del 09/11/2021.

Preso atto inoltre che la Ditta ha inviato le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, con documentazione acquisita al protocollo di Arpae al n. 1565 del 10/01/2022, in sintesi, relativa a:

- informazioni sulla realizzazione del terrapieno con funzione di barriera anti-rumore, conclusasi con Certificato di conformità edilizia e agibilità rilasciato dal Comune di Viano con prot. n. 721 del 29/03/2019 relativamente alle opere eseguite di cui al Permesso di costruire n. 04/14 del 10/08/2015, prot. 3858;
- aggiornamento della capacità massima di trattamento giornaliero dei singoli codici EER dei rifiuti gestiti con operazione R5, mantenendo invariata la capacità totale di rifiuti gestiti complessivamente per l'operazione R5 pari a **92,00** tonnellate al giorno.
- rinuncia alla gestione dei rifiuti identificato al codice EER 080202 e il codice EER 101299 con i relativi quantitativi nell'operazione R13 e chiede a fronte di una diminuzione dei rifiuti e quantitativi gestiti di aumentare il quantitativo annuo del rifiuto identificato al codice EER 150103 da 200 ton/anno a 600 ton/anno, con diminuzione del quantitativo complessivo annuo gestito con tale operazione. Il quantitativo massimo annuo gestito con operazione R13, pertanto, risulta essere pari a 32.300 tonnellate all'anno.
- planimetria aggiornata (planimetria "Allagato 1-layout impiantistico e rappresentazione fasce fluviali", datata 04/01/2022), con la nuova collocazione degli stoccaggi e la delimitazione delle fasce fluviali. Secondo la nuova collocazione i rifiuti gestiti con operazione R13 e identificati ai codici EER 030105 - 150103 - 150106 - 170405 - 170904 sono detenuti in cassoni a tenuta e chiusi in area cortiliva (lato sud), il rifiuto identificato al codice EER 120117 è stoccato all'interno del capannone sul lato nord-est, mentre il rifiuto

identificato al codice EER 120108 trova collocazione in una zona interna al capannone vicino all'area destinata all'operazione R5 (lato nord) ed anche è stoccato in cassone chiuso a tenuta sul lato sud fuori dal capannone in area cortiliva. Sono riorganizzate anche le zone di stoccaggio dei rifiuti sottoposti ad operazione R5 nel locale dedicato all'interno del capannone, infatti il rifiuto con codice EER 120117 e il rifiuto con codice 120103 come stoccaggio funzionale all'operazione R5 trovano collocazione nel locale prima adibito all'"ex impianto 2" (ora dismesso). Per l'operazione R3 dei rifiuti di carta e cartone viene riorganizzato lo stoccaggio dei rifiuti identificati ai codici EER 15010 e EER150102 nel locale dentro il capannone adibito alla gestione della carta e degli imballaggi, compreso l'area di messa in riserva con operazione R13 del rifiuto identificato al codice EER 150106.

- procedure relative ai requisiti delle EOW prodotte dai cicli di recupero.

Dato atto altresì che a seguito della domanda e relativa documentazione presentata dalla ditta, si è svolta successiva seduta della Conferenza di Servizi in data 12/04/2022, convocata da Arpae con lettera n. 41556 del 14/03/2022, e che si è conclusa con parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione ai sensi dell' art.208 del D.Lgs. 152/2006, proposta dalla ditta ORSATO, anche relativa alla produzione di "chamotte" con cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e alla produzione di "carta e cartone" con cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, conformemente al D.M. n. 188/2020;

Richiamati i pareri pervenuti :

- Parere favorevole del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia, assunto al protocollo di ARPAE al n.38870 del 09/03/2022;
- Parere favorevole della Provincia di Reggio Emilia, in ordine alla compatibilità a PTCP assunto al protocollo di ARPAE al n. 61288 del 12/04/2022;
- Parere favorevole del Comune di Viano, in ordine a conformità urbanistica ed edilizia, nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (Torrente Tresinaro) e parere favorevole in materie di rumore, assunto al protocollo di ARPAE al n. 61276 del 12/04/2022;
- Parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, assunto al protocollo di ARPAE al n.61830 del 13/04/2022;
- Parere favorevole dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Area Affluenti Po, Ambito di Reggio Emilia, assunto al protocollo di ARPAE al n. 62401 del 14/04/2022, con prescrizioni da inserire nel rinnovo della concessione demaniale n. RE09T0048.

Tenuto conto inoltre della relazione interna del Servizio Territoriale di questa Arpae, acquisita la protocollo interno n 61815 del 13/04/2022;

Atteso inoltre che, con nota n. PR_REUTG_Ingresso_0046047_20211007, trasmessa alla Prefettura in data 07/10/2021, è stata richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, a tutt'oggi non pervenuta;

Dato quindi che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza avere ricevuto riscontro, e stante che nella istanza presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Dato atto infine che con la modifica presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dalle integrazioni fornite dalla Ditta in data 10/01/2022, acquisite al protocollo di Arpae al n. 1565 del 10/01/2022, delle informazioni fornite in sede di Conferenza, e del successivo invio di planimetria catastale aggiornata, acquisita al protocollo al n. 61275 del 12/04/2022, la situazione aggiornata dell'attività svolta dalla Ditta nell'impianto, risulta essere:

Gestione rifiuti

- 1 **Operazione di recupero R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di rifiuti non pericolosi*
- 2 **Operazione di recupero R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, di rifiuti non pericolosi, inclusiva di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro, per la produzione di prodotto "chamotte ("componente per impasto a base alluminio-silicata"), che ha cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste - EoW)*
- 3 **Operazione di recupero R3** *Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di rifiuti non pericolosi, inclusiva di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro, per la produzione di carta e cartone, conforme al D.M. 188/2020;*

OPERAZIONE R13 MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI

La ditta effettua l'operazione di "**R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)* di cui all'allegato C del D. Lgs.152/2006.

I rifiuti e relativi quantitativo gestiti con operazione R13 sono riassunti nella tabella sottostante:

Tabella A rifiuti e relativi quantitativo gestiti con operazione R13

EER	Operazione R13 Descrizione Rifiuto	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo operazione R13		Quantitativo massimo di stoccaggio annuale operazione R13		Area di messa in riserva come da planimetria datata 04/01/2022
		mc/ist	t/ist.	mc/a	t/a	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	20	12,5	80	50	in cassone a tenuta con coperchio in area cortiliva lato sud
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	40	64	15.625	25.000	interno capannone lato nord ed in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	20	32	1.250	2.000	interno capannone lato nord-est
150102	imballaggi in plastica	20	10	5.000	2.500	interno capannone area di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoare@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

						stoccaggio nel locale adibito alla pressatura di carta e cartone
150103	imballaggi in legno	40	22,2	1.080	600	in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
150106	imballaggi in materiali misti	40	26,7	1.500	1.000	interno capannone zona nord-est
170405	ferro e acciaio	40	20	75	150	in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	20	32	625	1.000	in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
Totale		230	219,40	25.235	32.300	

Gestione dell'operazione R13

Arrivo automezzi con i rifiuti al centro

Gli automezzi trasportano il materiale conferito da terzi al centro.

Pesatura del materiale

L'automezzo si posiziona sopra la pesa per la determinazione del peso lordo.

Scarico del materiale

L'automezzo deposita il rifiuto nel punto predisposto riportato nella planimetria allegata. Successivamente, l'automezzo torna sulla pesa per la determinazione della tara e quantificare così esattamente il quantitativo di rifiuto scaricato.

Gestione dei rifiuti

I rifiuti contenuti in cassone metallico, chiusi al fine di evitare il dilavamento del materiale e l'accumulo di acqua all'interno del cassone stesso, dopo un tempo di stoccaggio quantificabile normalmente in un giorno, sono successivamente caricati su automezzi e conferiti a ditte autorizzate. I rifiuti stoccati in cumuli all'interno del capannone sono caricati su idonei automezzi a mezzo di pala gommata e quindi recapitati alla destinazione finale. In particolare il rifiuto identificato al codice EER 120117 (sabbia da idrogetto) viene scaricato all'interno del capannone nell'area precedentemente dedicata dell'ex impianto 2, come da planimetria "Allegato 1-lay out impiantistico e rappresentazione fasce fluviali", datata 04/01/2022, e sistemati in cumulo.

In particolare il rifiuto identificato al codice EER 101208 viene stoccato nel box all'interno del fabbricato relativo all'"impianto 1", (come da planimetria "Allegato 1-lay out impiantistico e rappresentazione fasce fluviali", datata 04/01/2022).

OPERAZIONE DI RECUPERO R5 FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DEL PRODOTTO DENOMINATO “CHAMOTTE”

I rifiuti e relativi quantitativi gestiti con operazione R5 nell’impianto sono riassunti nella tabella sottostante:

Tabella B - rifiuti e relativi quantitativi gestiti con operazione R5

Codice EER	OPERAZIONE R5 descrizione Rifiuto	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo funzionale all’operazione R5		Quantitativo massimo di stoccaggio annuale funzionale all’operazione R5		Quantitativo massimo di recupero giornaliero con operazione R5		Quantitativo massimo di recupero annuale quantitativo operazione R5	
		mc/ist	t/ist	mc/a	t/a	mc/g	t/g	mc.a	t/a
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	6	9,6	312,50	500	10	16	312,50	500
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	25	45	6.250	10.000	25	45	6.250	10.000
101203	Polveri e particolato	10	16	3.750	6.000	10	16	3.750	6.000
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	20	32,1	3.125	5.000	25	40	3.125	5.000
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	6	9,6	2.500	4.000	10	16	2.500	4000
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	10	16	1.250	2.000	10	16	1.250	2.000
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	6	9,6	31,25	50	10	16	31,25	50
Valori massimi complessivi, oggetto di rispetto e NON corrispondenti alla somma algebrica delle sopra riportate righe		57,5	92	17.218,75	27.550	57,5	92	17.218,75	27.550

Descrizione attività di recupero con operazione R5 per la produzione di “CHAMOTTE” (End of Waste) e Requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto:

L'operazione di recupero R5 è finalizzata alla produzione di End of Waste di “Chamotte”, componente per impasto a base alluminio-silicata” per impasti ceramici della filiere produttive dell'industria ceramica.

Per tale prodotto vengono utilizzati i rifiuti identificati ai seguenti codici EER 010403, EER 080202, EER 101203, EER 101208, EER 101213, EER 120117, EER 161106, diversamente da quanto previsto alla tipologia 12.6 - Tipologia (indicazione dei codici EER ammessi per la tipologia) del D.M. 5/2/98.

L'istanza è presentata dalla Ditta per la produzione di un prodotto ai sensi dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, comma 3 cioè le cui caratteristiche sono individuate “*caso per caso*” in specifico atto autorizzativo, secondo le modalità appunto previste dal comma 3 dello stesso art. 184-ter.

La Ditta si è dotata di un sistema di gestione identificato nel documento “Piano di fabbricazione controllo End of Waste” (PFC), datato Febbraio 2021, con i relativi allegati in cui indica il possesso dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Il prodotto (chamotte) viene ottenuto mediante la miscelazione di rifiuti, individuati ai codici EER sottoelencati. Tali rifiuti sono costituiti da inerti derivanti da lavorazioni ceramiche o della pietra, con diversa granulometria e grado di umidità, e miscelati per formare la chamotte in percentuali differenti, come sotto indicato:

EER	Descrizione	Min	Min
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	0%	10%
080202	080202 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici – Fanghi da taglio e levigatura di piastrelle ceramiche	30%	60%
101203	Polveri e particolato	15%	40%
101208	101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	20%	40%
101213	101213 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – Fanghi da taglio e levigatura di piastrelle ceramiche	30%	60%
120117	120117 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 – Sabbia da idrogetto	5%	20%
161106	161106 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	0%	10%

Più in dettaglio:

- EER 010413 deriva dalla lavorazione di marmi, graniti e altre pietre naturali. Si tratta di rottami e polveri derivanti dal taglio e/o levigatura di questi materiali. Sono inerti e hanno una umidità di circa il 20%;
- EER 080202 deriva dalla lavorazione superficiale a umido di piastrelle ceramiche cotte, di conseguenza inerti. Le particelle di piastrella sono asportate dalla superficie di lavorazione dall'acqua, che viene raccolta, fatta sedimentare e filtropressata. Il risultato sono i fanghi da taglio e levigatura filtropressati, costituiti da polveri e frammenti di piastrelle cotte. I fanghi sono inerti e hanno una umidità di circa il 25%;
- EER 101203, di futura introduzione nel ciclo produttivo, è la stessa cosa dei fanghi EER 080202 ma deriva da lavorazioni a secco. Le particelle di piastrella sono asportate dalle aspirazioni degli impianti, convogliate ad un filtro a maniche e raccolte in big bags. Sono inerti e hanno una umidità dello 0%;
- EER 101208 sono rottami di piastrelle cotte, costituiti da scarti di produzione ceramica dopo la fase di cottura (uscita forni, scelta, rettifica, magazzino). Sono inerti e hanno una umidità dello 0%;
- EER 101213 sono sostanzialmente la stessa cosa dei fanghi EER 080202. Sono inerti e hanno una umidità di circa il 25%;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- EER 120117 è sabbia da idrogetto, utilizzata per la lavorazione di piastrelle ceramiche e pietre naturali. Contiene polveri di pietra e di piastrelle, è inerte e ha una umidità di circa il 20%;
- EER 161106 sono rulli in materiale refrattario che derivano dai forni ceramici. Prima del conferimento sono stati puliti da eventuali fibre ceramiche e per produrre la chamotte vengono immessi in macinazione insieme ai rottami cotti e agli altri materiali. Sono inerti e hanno una umidità dello 0%.

Verifica dei requisiti dei rifiuti in ingresso

La ditta conduce l'iniziale verifica del rifiuto in ingresso ed i requisiti per l'accettazione dei rifiuti sono definiti nel "Piano di fabbricazione e controllo" dove la Ditta ha individuato le caratteristiche per ogni singolo EER riportando i limiti ammissibile delle sostanze contenute nel singoli rifiuti (espresse in percentuale per i parametri PbO, B2O3, CdO, come da punto 12.6.2 del D.M. 5/2/98).

La verifica viene effettuata da parte di personale addetto interno appositamente formato:

- controllo automezzo e sua autorizzazione al trasporto del rifiuto;
- controllo del formulario per verifica EER;
- controllo visivo del rifiuto;
- pesatura e verifica dei quantitativi in stoccaggio, stampa della pesatura;
- registrazione sull'apposito modulo "Registro accettazione rifiuto";

Ad esito positivo della fase di accettazione dei rifiuti il rifiuto viene avviato alle zone di stoccaggio come da planimetria "Allagato 1-layout impiantistico e rappresentazione fasce fluviali" datata 04/01/2022, dove il rifiuto viene identificato con il numero di FIR su supporto informatico insieme al nominativo del produttore ed al quantitativo, in modo da monitorare in tempo reale le quantità e la tipologia del rifiuto in stoccaggio.

Il materiale in arrivo all'impianto, trasportato con mezzi propri dell'azienda, verrà scaricato all'interno dello stabilimento all'interno del fabbricato industriale nei box in c.a. predisposti oppure in cumuli (con altezza massima dei cumuli pari a 3,00 metri), a seconda del materiale:

- EER 010413 – in cumulo al coperto all'interno del fabbricato;
- EER 080202 – in cumulo al coperto all'interno del fabbricato;
- EER 101203 – in big bags sigillati, stoccati al coperto all'interno del fabbricato;
- EER 101208 – in box in c.a. al coperto all'interno del fabbricato;
- EER 101213 – in cumulo al coperto all'interno del fabbricato;
- EER 120117 – in box in c.a. al coperto all'interno del fabbricato;
- EER 161106 – in box in c.a. al coperto all'interno del fabbricato.

Nel caso in cui il rifiuto non rispetti i suddetti controlli, non viene accettato, l'automezzo viene respinto e la non accettazione viene registrata.

Definizione e dimensione Lotto

Viene definita la composizione dei lotti, cioè quali carichi in ingresso vanno a costituire il lotto, e redatta la "scheda lotto di produzione". Il numero del lotto viene registrato sul "registro accettazione rifiuti in corrispondenza del relativo FIR in ingresso, La Ditta individuerà un lotto con cadenza trimestrale, sul quale saranno redatte la dichiarazione di conformità e la relativa scheda di conformità.

Processo di recupero R5 e caratteristiche del prodotto in uscita

L'impianto in sintesi è costituito sostanzialmente da una tramoggia di carico, da due mulini, di cui uno a martelli e uno ad impatto, e da n° 2 sili di stoccaggio del prodotto finito. Queste attrezzature sono completate da un vibrovaglio e da una serie di nastri ed elevatori per la movimentazione del materiale.

Il rifiuto in ingresso viene sottoposto alle seguenti operazioni di lavorazione:

- prelievo del rifiuto dai FIR indicati in "scheda lotto produzione";
- trasporto del rifiuto, tramite pala meccanica, agli impianti di lavorazione;
- lavorazione dei rifiuti mediante miscelazione e/o macinazione;
- verifica del grado di umidità della miscela (10-15%), registrazione in "scheda lotto produzione";

- caricamento della miscela nella vagliatrice e successiva vagliatura effettuata più volte (scarto 1%)
- con successiva registrazione dello scarto nella scheda;
- trasporto del materiale alla zona di stoccaggio in attesa del certificato di conformità.

Il prodotto ottenuto da rifiuti dovrà avere caratteristiche merceologiche e tecniche necessari a garantirne le caratteristiche idonee per il successivo utilizzo nella formazione di impasti ceramici.

IL prodotto viene movimentato ed immagazzinato come EoW in box e in cumuli, all'interno del capannone nelle aree dedicate.

Il prodotto in uscita dalla operazione R5 è destinato alle filiere produttive dell'industria ceramica, quale smagrange (chamotte) per gli impasti ceramici, e deve rispettare, sul tal quale, i valori di concentrazione di massa (come già indicati nella precedente autorizzazione n. DET.AMB-2016-4476 del 14/11/16), che non devono essere superiori ai valori riportati nella sottostante tabella e che il rispetto dei valori ivi indicati verrà verificato per lotti omogenei di prodotto "chamotte":

Tabella A

SiO ₂	72,06 %
Al ₂ O ₃	24,31 %
Fe ₂ O ₃	6,50 %
CaO	16,18 %
MgO	2,56 %
K ₂ O	3,64 %
Na ₂ O	2,17 %
B ₂ O ₃	2,19 %
PbO	0,10 %
NiO	0,03 %

Altri ossidi quali TiO₂, ZrO₂, ZnO, sono presenti in concentrazione media inferiore a 0,5 %.

Altri ossidi quali MnO, CuO, CoO, sono presenti in concentrazione media inferiore a 0,05 %.

Controllo sui prodotti in uscita

Viene effettuata una verifica analitico-strumentale su un campione di prodotto compilando il "verbale di campionamento". Il campione etichettato con il numero di lotto e la data di prelievo viene inviato a laboratori esterni per le successive analisi di conformità, un secondo campione, sempre etichettato con il numero di lotto e la data di prelievo, viene conservato in azienda per un tempo di 12 mesi.

Dopo l'accertamento della conformità del prodotto, lo stesso viene stoccato nell'apposita area come definita nella planimetria, nella quantità massima di 500 tonnellate per un periodo massimo di 3 mesi, viene identificato con il numero di lotto, quindi viene emessa la "Dichiarazione di conformità".

Il monitoraggio per il rispetto dei requisiti tecnici del prodotto viene effettuato su diversi parametri, come identificati dall'azienda nel PFC, (silicio, alluminio, ferro, calcio, magnesio, potassio, sodio, boro, piombo, nichel, titanio, zirconio, zinco, manganese, cobalto), con frequenza trimestrale, da laboratori esterni accreditati.

Dichiarazione di conformità

In caso di conformità degli esiti analitici si procede con la predisposizione di dichiarazione di conformità del prodotto come da modulo allegato "Dichiarazione di Conformità -Rev 00", come indicato della Ditta nelle integrazioni fornite e acquisite al protocollo di questa Arpae n. 1567 del 10/01/2022 a cui saranno allegati i relativi certificati di analisi. La dichiarazione, unitamente agli allegati è consegnata all'atto della vendita del prodotto.

Rifiuti generati dall'operazione R5

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I rifiuti generati dal ciclo di lavorazione sostanzialmente provengono dalle manutenzioni degli impianti potranno essere presumibilmente prodotti i rifiuti quali rottami in ferro e acciaio (EER 170405), detenuti in deposito temporaneo e destinati a ditte esterne, autorizzate alla gestione rifiuti.

OPERAZIONE DI RECUPERO R3 FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DEL PRODOTTO CARTA E CARTONE

I rifiuti e relativi quantitativo gestiti con operazione R3 sono riassunti nella tabella sottostante:

Tabella C - rifiuti e relativi quantitativo gestiti con operazione R3

Codice EER	OPERAZIONE R3 Descrizione rifiuto	Quantitativo massimo di Stoccaggio istantaneo funzionale all'operazione R3		Quantitativo massimo di Stoccaggio annuale funzionale all'operazione R3		Quantitativo massimo di recupero giornaliero con operazione R3		Quantitativo massimo di Recupero annuale quantitativo (1) con operazione R3	
		mc	t	mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi in carta e cartone								
150106	imballaggi in materiali misti								
TOTALE		30	6	13.500	2.700	45	9	5.700	2.400
(1) = quantitativo riferito al rifiuto di carta già pressato									

Descrizione attività di recupero con operazione R3 per la produzione di carta e cartone (End of Waste) conformi al D.M. n. 188/2020:

La ditta ha ottenuto la certificazione ISO 9001 n.20402-Q15-001 del 10/08/2021 valida fino al 10/08/2024 dotandosi di un Sistema di Gestione Qualità (SGQ) per il rispetto dei requisiti previsti dal DM 188/2020. Nella Procedura ORS_MPS Carta rev.0, la Ditta ha precisato di non utilizzare il rifiuto indifferenziato per la produzione di carta e cartone (EoW), come indicato nel citato Decreto n. 188/2020.

L'azienda utilizza personale formato e addestrato, con verbali di registrazione della formazione a disposizione per eventuali controlli. In occasione dell'implementazione del SGQ è stata erogata una formazione supplementare che ha interessato sia le funzioni amministrative e sia quelle di produzione.

Verifica dei requisiti dei rifiuti in ingresso

- I rifiuti in ingresso sono verificati come di seguito esposto:
- L'accettazione del rifiuto come da procedura ORS_MPS Carta rev.0
- Esame della documentazione di accompagnamento
- La verifica della documentazione a corredo del rifiuto in ingresso;
- Il controllo visivo del rifiuto in ingresso;
- Pesatura e registrazione dei dati relativi al carico del formulario
- Compilazione del registro accettazione rifiuto per successiva produzione di End of Waste e attribuzione del numero del lotto.

Nel caso in cui nella fase di accettazione del rifiuto, sia di esame della documentazione sia di controllo visivo del carico, sorgano dei dubbi sulla presenza di eventuali contaminazioni, la Ditta procede con :

- L'effettuazione di controlli supplementari analitici in caso di dubbi;
- La tracciabilità del rifiuto e la gestione delle non conformità;
- La pesatura e la registrazione del rifiuto in ingresso;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Lo stoccaggio del rifiuto in area dedicata e separata da altri rifiuti in attesa di accordi con il cliente;
- Respingere il carico.

Processo di recupero R5 e caratteristiche del prodotto in uscita

L'operazione di recupero consiste in:

- cernita manuale e/o meccanica consistente in selezione al fine di rimuovere eventuali frazioni indesiderate, che vengono poi avviate ad impianti esterni
- riduzione volumetrica mediante pressatura
- stoccaggio in apposita zona del materiale lavorato EoW
- verifica con cadenza semestrale tramite analisi merceologica, da parte di azienda certificate UNI EN ISO 9001, della conformità alle specifiche qualitative previste dal DM 188/2020.

Dichiarazione di conformità

In caso di conformità degli esiti analitici si procede con la predisposizione di dichiarazione di conformità del prodotto come da modulo allegato dalla Ditta conforme al modello allegato al DM 188/2020.

La carta e cartone recuperati sono destinati all'utilizzo nelle manifatture di carta e cartone.

Rifiuti generati dall'Operazione R3

I rifiuti generati dai cicli di lavorazione provengono dalla fase di selezione e cernita del rifiuto in ingresso prima di essere inviato al trattamento (pressatura), possono generarsi rifiuti di cui al codice EER 150106 (imballaggi misti) e 150102 (imballaggi in plastica), detenuti in deposito temporaneo e destinati a ditte esterne, autorizzate alla gestione rifiuti.

Planimetria di riferimento per l'impianto

La planimetria di riferimento per la gestione delle operazioni di recupero dei rifiuti esercitate dalla Ditta è la planimetria denominata di riferimento denominata "Allegato 1-layout impiantistico e rappresentazione fasce fluviali", datata 04/01/2022.

Traffico relativo alla gestione rifiuti nell'impianto

Il traffico dei mezzi, come stimato dalla Ditta, è di circa 15 mezzi/giorno in ingresso allo stabilimento, così suddivisi:

1. Rifiuti ceramici - operazioni R5 e R13 - 13 mezzi/giorno;
2. Rifiuti di carta - operazione R3 - 0,5 mezzi/giorno;
3. Rifiuti di plastica - operazione R13 - 0,5 mezzi/giorno
4. Altri rifiuti gestiti con operazione R13 (EER 030105, EER 120117, EER 150103, EER 150106, EER 170405, EER 170904)- 1 mezzo/giorno.

Prevenzione incendi nell'impianto

La ditta in data 15/10/2019 (prot. Arpae n.158193) ha trasmesso il documento rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Emilia n. 16283 del 11/05/2019 in cui lo stesso comando, a seguito di sopralluogo, indica che la ditta è iscritta alle tipologie 34.1.B e 44.1.B del DPR 151 del 2011 a seguito di seguito della SCIA presentata dalla Ditta (prot. N.10423 del 25/06/2019). Con la domanda di modifica la ditta dichiara che dal punto di vista dell'antincendio l'impianto non subirà modifiche.

Area demaniale nell'impianto

La Ditta è in possesso di concessione di uso dell'area (n. RE09T0048), per una porzione di area occupata in sponda dx del T. Tresinaro, rilasciata con Determina della Regione n. 19268 del 17/12/2014, per la quale ha presentato domanda di rinnovo, attualmente in fase di rilascio da parte di Arpae.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altre matrici ambientali nell'impianto

Emissioni in atmosfera

La ditta dichiara che non vi sono variazioni rispetto a quanto riportato nella vigente autorizzazione, rilasciata con Determina n. 4476 del 14/11/2016, anche relativamente al quadro riassuntivo delle emissioni.

Le emissioni in atmosfera riguardano pertanto l'operazione R5 con produzione di EoW "Chamotte".

Le polveri derivanti dalla tramoggia di carico, dai mulini, dai nastri trasportatori, dagli elevatori, dal vaglio e dai silos stoccaggio dell'impianto (già denominato impianto 1) relativo alla produzione di chamotte sono opportunamente aspirate e convogliate ad un impianto di abbattimento, filtro a maniche identificato come emissione E1.

Quadro riassuntivo delle emissioni

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)
E1	macinazione	18400	10	8	Materiale particellare	< 10

Sono presenti emissioni diffuse costituite da polveri derivanti dalla pulizia dell'area cortiliva e dal transito dei mezzi all'interno dell'area.

Emissioni sonore

La ditta dichiara che non vi sono variazioni rispetto a quanto riportato nella vigente autorizzazione.

La Ditta ha presentato il certificato di collaudo acustico acquisito al protocollo di Arpae al n. 115501 del 23/07/2021.

Nella documentazione di collaudo acustico si evidenzia che l'attività della Ditta, a seguito della realizzazione della barriera acustica (terrapieno con funzione di barriera anti-rumore), rispetta i Valori Limite Assoluti e Differenziali di Immissione al Ricettore R1.

Scarichi idrici

La ditta dichiara che non vi sono variazioni rispetto a quanto riportato nella vigente autorizzazione.

Trattasi di scarico di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, che recapitano in corpo idrico superficiale Torrente Tresinaro.

Non sono presenti scarichi di acque di dilavamento sui piazzali e rifiuti ivi stoccati, infatti come già in precedenza autorizzato e come confermato nella documentazione presentata dalla Ditta, i rifiuti detenuti nell'area cortiliva (EER 030105 - 170904 - 150103 - 150106 - 170405 -101208) sono contenuti in cassoni metallici a tenuta e mantenuti chiusi. Pertanto non si generano reflui oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

Dato atto che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 6, è inclusiva dei seguenti titoli ambientali:

- titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale" (Torrente Tresinaro) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e D.G.R. 1053/2003;
- titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs 152/2006.
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (Legge n. 447/95; DPR n.227/2011; LR n.15/2001).

Ritenuto di procedere a riedizione, di aggiornamento, dell'intero atto ai fini di maggiore chiarezza, essendo intervenute modifiche delle norme in materia di rifiuti ed in particolare delle norme in materia di end of waste che hanno comportato anche una sostanziale riorganizzazione dell'attività aziendale, e conseguentemente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

modifiche dell'impostazione complessiva dell'atto, ed altresì essendo intervenute modifiche (come da domanda presentata) sugli assetti impiantistici, per la variazioni della planimetria dell'attività di gestione rifiuti, per la dismissioni di precedenti prodotti e del precedente "impianto 2" e per la variazione dei quantitativi gestiti e di alcuni codici EER per le operazioni esercitate, cioè modifiche che, in sostanza, rendono opportuno l'aggiornamento dell'atto autorizzativo;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

a) di autorizzare la modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per l'attività di gestione rifiuti nell'impianto sito in Via Fondovalle n. 5 nel Comune di Viano, consistente nel recupero di rifiuti NON pericolosi , per le seguenti operazioni:

- I Operazione **R13** "*Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*", per le tipologie di rifiuti e relativi quantitativi indicati nella **Tabella 1**, riportata nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- II Operazione **R5** "*Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*", per le tipologie di rifiuti e relativi quantitativi indicati nella **Tabella 2**, riportata nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- III Operazione **R3** - "*Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*," per le tipologie di rifiuti e relativi quantitativi indicati nella **Tabella 3**, riportata nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di dare atto che l'impianto è autorizzato alla produzione di:

- 1 "chamotte", a seguito dell'operazione R5, con cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, inclusiva di attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro, conformemente all'**Allegato B** "Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto denominato <chamotte> ", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 "carta e cartone", a seguito dell'operazione R3, con cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) conformemente al D.M. n. 188/2020;

c) che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 6, è inclusiva dei seguenti titoli ambientali:

- titolo abilitativo allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e D.G.R. 1053/2003;
- titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (Legge n. 447/95, DPR n. 227/2011, L.R. n. 15/2001);

d) di procedere, ai fini di maggior chiarezza, a riedizione dell'intero atto con testo coordinato ed aggiornato delle descrizioni e prescrizioni, e pertanto la descrizione in premessa e le prescrizioni più sotto riportate nel presente atto sostituiscono quanto riportato nella vigente autorizzazione di cui alla determina DET-AMB-2016-4476 del 14/11/2016;

e) che resta valida la data di scadenza della vigente autorizzazione emanata con determina DET-AMB-2016-4476 del 14/11/2016, già fissata al **14/11/2026**;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

f) di dare atto che l'attività precedentemente espletata dalla ditta in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 per l'operazione R13 e per l'operazione R3 ai fini di produzione di "carta e cartone", sono entrambe ricomprese nel presente atto autorizzativo e pertanto, a sua perfezionata efficacia con accettazione delle garanzie finanziarie, ARPAE procederà a cancellazione della ditta dal "Registro provinciale dei recuperatori" ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006;

g) che la ditta deve svolgere l'attività di gestione rifiuti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni generali per le operazioni di recupero rifiuti

- 1) Le attività di recupero devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche.
- 2) Nell'impianto possono essere gestite le tipologie di rifiuti e relativi quantitativi indicati nella Tabella 1 (Operazione R13), Tabella 2 (Operazione R5), e Tabella 3 (Operazione R3), riportate nell'allegato A al presente atto.
- 3) il quantitativo complessivo giornaliero di rifiuti sottoposto a trattamento (R5) non deve essere superiore a **92,00** tonnellate al giorno.
- 4) il quantitativo complessivo giornaliero di rifiuti sottoposto a trattamento (R3) (Carta e cartone) non deve essere superiore a **9,00** tonnellate al giorno.
- 5) I prodotti ottenuti ed i rifiuti devono essere depositati conformemente alla planimetria ed alla documentazione presentata.
- 6) I rifiuti devono essere tenuti negli appositi spazi all'uopo predisposti, e tracciati sul pavimento e parete in modo indelebile e visibile per i controlli; altresì devono essere tenuti divisi per codici EER, delimitati ed individuati da apposita cartellonistica riportante il codice EER del rifiuto, lo stato fisico, la natura e l'indicazione dell'operazione di recupero con la quale è gestito il rifiuto stesso (R13, R5, R3), nonché le norme di comportamento per la sua manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- 7) la Ditta deve mantenere evidenziata con apposita segnaletica continua a terra, la linea di confine della zona di vincolo (fascia B), che interseca lo stabilimento.
- 8) La superficie (area e strutture dello stabilimento) ricompresa in zona di vincolo (fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico) non deve essere utilizzata per qualsiasi attività e/o deposito di prodotti e/o stoccaggio, anche funzionale, attinente l'attività di gestione dei rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 9) Sono confermate e salvaguardate le prescrizioni contenute nella delibera di screening (Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 224 in data 23/12/2015).
- 10) In merito al ritiro dei rifiuti classificati con "codice specchio", dovrà essere preventivamente comprovata la non pericolosità degli stessi e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione per i controlli.
- 11) Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate adottando tutte le misure di sicurezza con divieto di transito ed accesso agli operatori e mezzi non direttamente coinvolti in tali operazioni di movimentazione.
- 12) i rifiuti in ingresso devono essere registrati in carico secondo l'operazione di recupero alla quale andranno soggetti e in scarico al termine della relativa operazione di trattamento. Qualora i rifiuti siano sottoposti a più operazioni di recupero per ognuna di queste deve essere indicato sia il carico che lo scarico prima di passare alla successiva.
- 13)

- 14) I rifiuti in uscita dall'impianto dopo le operazioni di recupero R13, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
- 15) La Ditta deve procedere agli eventuali aggiornamenti, qualora necessari per implementare la sicurezza, del piano di emergenza interna (art. 26 bis della Legge 132/2018), che deve essere disponibile agli agenti accertatori.
- 16) Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. L'utilizzo dell'impianto deve essere permesso solo al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato in materia di sicurezza sul lavoro.
- 17) Devono essere rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 ed smi, con particolare riferimento alla valutazione del rischio d'incendio per gli ambienti di lavoro.
- 18) La movimentazione dei rifiuti deve essere eseguita avvalendosi sempre delle presenti attrezzature, conformi alla "direttiva macchine" (D.Lgs. 17/2010).
- 19) l'impianto deve essere mantenuto nel tempo provvisto di appositi strumenti antincendio mantenuti efficienti.
- 20) La Ditta è tenuta a trasmettere, al SAC e al Servizio Territoriale di ARPAE Reggio Emilia, nonché al Comune di Viano, l'aggiornamento del CPI.
- 21) L'impianto deve essere mantenuto nel tempo provvisto di completa ed integra recinzione dell'area. E' vietato l'accesso all'impianto a persone non autorizzate.
- 22) La Ditta deve eseguire sistematicamente le operazioni di pulizia internamente al fabbricato industriale ed alle relative aree cortilive.
- 23) Entro sei mesi dalla data di conclusione delle attività, previa formale comunicazione alle Autorità competenti, deve essere concluso il ripristino ambientale del luogo, con la esecuzione delle seguenti opere:
 - pulizia dell'area attraverso la rimozione di tutti i rifiuti presenti ed avvio degli stessi al recupero e/o smaltimento;
 - eliminazione dei potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche, qualora non asportate.
 - verifiche dei terreni e delle acque sotterranee, atte a dimostrare l'assenza di eventuali contaminazione.
- 24) Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
- 25) La ditta è tenuta ad aggiornare tramite apposita appendice o nuova polizza la garanzia finanziaria entro 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, con gli importi riportati nello schema sotto riportato e facendo riferimento agli estremi dell'autorizzazione, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.
- 26) Gli effetti e l'efficacia dell'autorizzazione saranno sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ

Operazioni	Classi	Ton	€ x Ton	Importo Calcolato €	Importo minimo da DGR 1991/2003	Riduzione per ISO 9001	Imposto garanzia	Importo Garanzia da versare
R5	NP	27.550	12,00	336.600	/	/	/	336.600
R3	NP	2.400	12,00	28.800	75.000	40%	45.000	45.000
R13	NP	219,4	140,00	30.716,	/	/	/	30.716
TOTALE GARANZIA €								412.316
NP: Non Pericolosi.								
Note: Per le sole operazioni D13, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate poiché sono riferiti allo stoccaggio istantaneo.								

Prescrizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) “chamotte” - Operazione R5

- 27) Devono essere rispettati i criteri specifici indicati **nell'Allegato B**, al presente atto per il prodotto “chamotte” originato dall'operazione R5, nel rispetto dei quali i rifiuti cessano la qualifica di rifiuto (End of Waste), ai sensi dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 28) La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità e requisiti indicati **nell'Allegato B**, al presente atto, ed alla sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
- 29) Per la realizzazione di un prodotto “chamotte” con caratteristiche diverse da quelle già individuate, secondo i criteri specifici riportati **nell'Allegato B** al presente atto, la ditta dovrà procedere a modifica di autorizzazione, e presentare la documentazione prevista dall'art. 184-ter del D. Lgs.152/20069 per modifica e/o per realizzazione di nuovo prodotto.
- 30) I controlli in ingresso all'impianto sui rifiuti destinati alla produzione di ”chamotte”, dovranno essere svolti per i nuovi conferitori ed in caso di cambiamenti nella composizione chimica del rifiuto.
- 31) Le attività di recupero devono essere conformi in ogni fase al sistema di gestione illustrato dalla Ditta nella documentazione tecnica ed alle relative procedure di registrazione/controllo delle lavorazioni e delle verifiche sui materiali prodotti, anche in relazione ad eventuali non conformità rilevate.
- 32) La Ditta deve dotarsi, per i prodotti in uscita dalle operazioni R5, di apposito “registro delle lavorazioni” in cui sia previsto un sistema di collegamento di informazioni tra i rifiuti in ingresso (es. formulari e registro di carico/scarico) e i corrispondenti prodotti, anche relativamente alle quantità, ai controlli analitici effettuati (o collaudi) e loro esiti, ai lotti, ed ai riferimenti alle relative dichiarazioni di conformità del prodotto.
- 33) I fanghi ceramici ritirati con il EER 080202 devono provenire esclusivamente da attività taglio e levigatura e devono aver subito, presso il produttore, un trattamento di filtropressatura.
- 34) Il rifiuto ritirato con codice EER 120117 *materiale abrasivo di scarto*, deve essere costituito unicamente da sabbia da idrogetto utilizzata per la lavorazione di piastrelle ceramiche e pietre naturali.
- 35) Per i rifiuti in ingresso, il produttore deve effettuare un'analisi preliminarmente alla stipula del contratto e successivamente ogni 24 mesi; ai fini della definizione del prodotto “chamotte”, i parametri chimico fisici da analizzare e controllare per l'accettazione dei rifiuti devono corrispondere e soddisfare i requisiti fissati dal DM 5/2/98.

- 36) Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere disposizione delle Autorità di controllo.
- 37) I rifiuti potranno essere accettati solo dopo che il personale, debitamente formato e addestrato, ne abbia effettuato un controllo visivo, un controllo del peso, un controllo di corrispondenza a quanto riportato nel formulario di trasporto (art. 193 del D.Lgs 152/2006).
- 38) Il carico dei rifiuti potrà essere accettato nella totalità, respinto parzialmente o totalmente. In caso di respingimento parziale o totale dovrà essere comunicato ad Arpae con le opportune motivazioni.
- 39) Il gestore deve provvedere alla formazione di lotti negli appositi spazi di stoccaggio, segnalati da apposita cartellonistica.
- 40) Il gestore, considerate le costanti caratteristiche del prodotto, deve provvedere a redigere la dichiarazione di conformità EoW con cadenza almeno trimestrale.
- 41) Devono essere rispettati i criteri specifici indicati nella Tabella A, nel rispetto dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti (End of Waste), ai sensi dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 42) Il prodotto in uscita dalla operazione R5 destinato all'utilizzo nelle filiere produttive dell'industria ceramica e del laterizio, quale smagrante (chamotte) dell'impasto, non deve mai presentare sul tal quale valori di concentrazione di massa superiori a:

Tabella A

SiO ₂	72,06 %
Al ₂ O ₃	24,31 %
Fe ₂ O ₃	6,50 %
CaO	16,18 %
MgO	2,56 %
K ₂ O	3,64 %
Na ₂ O	2,17 %
-B ₂ O ₃	2,19 %
PbO	0,10 %
NiO	0,03 %

Altri ossidi quali TiO₂, ZrO₂, ZnO, sono presenti in concentrazione media inferiore a 0,5

Altri ossidi quali MnO, CuO, CoO, sono presenti in concentrazione media inferiore a 0,05 %.

Tali verifiche devono essere condotte per lotti omogenei di "chamotte", il prodotto in uscita dalla operazione R5 dell'impianto deve essere esclusivamente destinato ad essere utilizzato in stabilimenti delle filiere produttive dell'industria ceramica, quale smagrante.

- 43) La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità che non deve mai presentare sul tal quale valori superiori a quelli indicati nella Tabella A sopra riportata ed alla sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
- 44) La ditta dovrà provvedere alla corretta conservazione del campione di end of waste per la durata di almeno un anno (1 anno), per eventuali controlli.
- 45) I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
- 46) Durante la fase di verifica di conformità del materiale lavorato, il deposito e la movimentazione devono essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano frammisti.
- 47) La ditta deve attenersi al sistema di gestione adottato per la produzione di EoW "chamotte" e alle procedure ivi contenute, con particolare riferimento alla tenuta delle registrazioni, anche per ciò che concerne le non conformità.

- 48) Prima dell'immissione sul mercato del prodotto "chamotte" l'azienda deve svolgere una valutazione del rispetto dei Regolamenti (CE) n.1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP), ottemperandone i relativi obblighi, anche in riferimento alle Linee Guida ECHA sui rifiuti e sulle sostanze recuperate; in particolare dovrà esserci sempre la massima attenzione nelle condizioni operative, nelle misure di gestione dei rischi e nelle informazioni a monte e a valle della catena di approvvigionamento per l'eventuale presenza di sostanze incluse negli allegati delle sostanze sottoposte a restrizioni (allegato XVII del REACH) o sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), ossia comprese in candidate list, o delle sostanze per cui è richiesta l'autorizzazione (Allegato XIV del REACH) anche eventualmente presenti nei fanghi ceramici utilizzati per la produzione della stessa "chamotte"
- 49) Le dichiarazioni di conformità, oltre alle informazioni già previste nel modello unito alla documentazione presentata (acquisita con le integrazioni inviate dalla Ditta al prot. n. 1567 del 10/01/2022), devono essere identificate con apposita numerazione progressiva, devono riportare la denominazione del prodotto, il numero identificativo del lotto di materiali a cui si riferiscono, ed espressamente indicare gli usi specifici del prodotto, inoltre le dichiarazioni dovranno essere datate, nonché essere rese ai sensi di legge (D.P.R. 445/2000).
- 50) La dichiarazione di conformità, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi, ecc...), dovrà essere consegnata in originale all'acquirente del prodotto End of Waste, ed un secondo originale dovrà essere tenuto dalla ditta, e dovrà comunque essere esibita in caso di controlli durante il trasporto.
- 51) La ditta deve conservare per almeno 5 anni presso la propria sede legale o l'impianto di produzione copia della dichiarazione di conformità delle End of Waste con gli allegati (ad es. esiti degli accertamenti ecc.) anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
- 52) Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.

Prescrizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) carta e cartone – Operazione R3 (D.M.188/2020):

- 53) L'attività di recupero R3 per la produzione di End of Waste "carta e cartone" deve essere esercitata in conformità al D.M. 22 settembre 2020 n. 188 "*Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone- Attuazione dell'art. 184-ter, comma. 2 del D.Lgs. n.152/2006*".
- 54) Per la produzione di EoW Carta, la ditta deve attenersi al sistema di gestione adottato e deve mantenere attiva e rinnovare la certificazione UNI EN ISO 9001.
- 55) I diversi lotti di EoW devono essere mantenuti separati fra loro e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
- 56) Le dichiarazioni di conformità del prodotto devono essere sempre rilasciate con il modello conforme a quello allegato al D.M. n.188/2020.
- 57) La ditta deve conservare presso la propria sede legale o l'impianto di produzione copia della dichiarazione di conformità delle End of Waste con gli allegati (ad es. esiti degli accertamenti ecc.) anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
- 58) Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.

Impatto Acustico

- 59) L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata.
- 60) La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

Emissioni in atmosfera

- 61) Dovranno essere rispettati i limiti di portata e concentrazione di cui alla tabella seguente (quadro riassuntivo delle emissioni), inoltre la direzione dello stabilimento deve procedere a verifica, con le periodicità ivi indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	
E1	Macinazione	18400	10	8	Materiale particellare	< 10	
ED1	Pulizia area cortilive e transito mezzi	Emissioni diffuse					

- 62) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- 63) Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

- 64) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.
- 65) Per le emissioni diffuse la Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure possibili ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri ovvero:
 - Periodica pulizia dell’area cortiliva e della viabilità interna;
 - Limitazione della velocità dei mezzi in transito all’interno dell’area mediante la predisposizione di apposita cartellonistica
 - Utilizzo di mezzi d’opera e camion con emissioni conformi alle rispettive specifiche regolamentazioni
- 66) Per le emissioni convogliate i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.l.
- 67) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall’accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 68) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 69) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 70) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 71) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato.

- 72) Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 73) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda presentata dalla ditta-
- 74) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;*
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;*
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.*

Scarichi idrici

- 75) Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguate in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
- 76) I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazioni grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
- 77) Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Gli effetti e l'efficacia dell'autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di ARPAE, della garanzia finanziaria.

Il presente atto va conservato unitamente all'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2016-4476 del 14-11-2016 rilasciata da questa Arpae, di cui resta valida la scadenza dell'autorizzazione fissata al 14/11/2026;

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La presente autorizzazione viene trasmessa a: Ditta ORSATO SNC, Comune di Viano, Provincia di Reggio Emilia, A.U.S.L. di Reggio Emilia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Area Affluenti Po, Ambito di Reggio Emilia.

Si comunica la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO, identificativo n.: 01181355710175

Allegato A (1 di 3)

Tabella 1 - Rifiuti e relativi quantitativo gestiti con operazione R13

EER	Operazione R13 Descrizione Rifiuto	Quantitativo massimo di Stoccaggio istantaneo operazione R13		Quantitativo massimo di Stoccaggio annuale operazione R13		Area di messa in riserva come da planimetria datata 04/01/2022
		mc/ist	ton/ist	mc/a	ton/a	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	20	12,5	80	50	in cassone a tenuta con coperchio in area cortiliva lato sud
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	40	64	15.625	25.000	interno capannone lato nord ed in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	20	32	1.250	2.000	interno capannone lato nord-est
150102	imballaggi in plastica ex TIPOLOGIA 6.1 D.M 5/2/98	20	10	5.000	2.500	interno capannone area di stoccaggio nel locale adibito alla pressatura di carta e cartone
150103	imballaggi in legno	40	22,2	1.080	600	in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
150106	imballaggi in materiali misti	40	26,7	1.500	1.000	interno capannone zona nord-est
170405	ferro e acciaio	40	20	75	150	in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	20	32	625	1.000	in cassone chiuso a tenuta in area cortiliva lato sud
Totale		230	219,40	25.235	32.300	

Allegato A (2 di 3)

Tabella 2 - Rifiuti e relativi quantitativi gestiti con operazione R5

EER	OPERAZIONE R5 Impianto 1 denominazione rifiuto	Quantitativo massimo di Stoccaggio istantaneo funzionale all'operazione R5		Quantitativo massimo di Stoccaggio annuale funzionale all'operazione R5		Quantitativo massimo di recupero giornaliero con operazione R5		Quantitativo massimo di Recupero annuale con operazione R5	
		mc/ist	t/ist	mc/a	t/a	mc/g	t/g	mc/a	t/a
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	6	9,6	312,50	500	10	16	312,50	500
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	25	45	6.250	10.000	25	45	6.250	10.000
101203	Polveri e particolato	10	16	3.750	6.000	10	16	3.750	6.000
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	20	32,1	3.125	5.000	25	40	3.125	5.000
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	6	9,6	2.500	4.000	10	16	2.500	4.000
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	10	16	1250	2.000	10	16	1.250	2.000
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	6	9,6	31,25	50	10	16	31,25	50
Valori massimi complessivi autorizzati (1)		57,50	92	17.218,75	27.550	57,50	92	17.218,75	27.550
(1) = Valori massimi complessivi autorizzati, , e NON corrispondenti alla somma algebrica delle righe della tabella.									

Allegato A (3 di 3)

Tabella 3 - Rifiuti e relativi quantitativo gestiti con operazione R3

Codice EER	Descrizione rifiuto	Quantitativo massimo di Stoccaggio istantaneo funzionale all'operazione R3		Quantitativo massimo di Stoccaggio annuale funzionale all'operazione R3		Quantitativo massimo di recupero giornaliero con operazione R3		Quantitativo massimo di Recupero annuale quantitativo (1) con operazione R3	
		mc/ist	t/ist	mc/a	t/a	mc/g	t/g	mc/a	t/a
150101	imballaggi in carta e cartone								
150106	imballaggi in materiali misti								
Totale		30	6	13.500	2.700	45	9	5.700	2.400
<i>(1) = quantitativi riferito al rifiuto di carta rifiuto già pressato</i>									

ALLEGATO B

CRITERI per la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art 184 ter D.Lgs 152/2006

Denominazione prodotto EoW	Materiale ceramico “Chamotte” con funzione di sgrassante inerte, nella composizione degli impasti ceramici
Utilizzatore	Filiere produttive dell'industria ceramica
Rifiuti in ingresso codici EER	<p>010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407.</p> <p>080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici-fanghi da taglio e levigatura di piastrelle ceramiche.</p> <p>101203 polveri e particolato.</p> <p>101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico.</p> <p>101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – fanghi da taglio e levigatura di piastrelle ceramiche.</p> <p>120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 – sabbia da idrogetto.</p> <p>161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105.</p>
Normativa tecnica di riferimento	Assoggettabile a DM 5/2/98 punto 12.6.4b. Assoggettai ai requisiti di cui al presente atto.
Provenienza e caratteristiche	I rifiuti provengono da attività produttive
Rifiuti in ingresso: verifica documentale/analitica	<p>I rifiuti provengono da siti esterni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratterizzazione analisi del rifiuto “biennale”. - registrazione dei rifiuti in ingresso su apposito registro carico/scarico. e su apposito registro delle lavorazioni. - gestione delle non conformità secondo quanto indicato nella specifica Procedura Operativa interna e compilazione <u>del modulo di non conformità</u>.
Caratteristiche rifiuti in ingresso	<p>Rifiuti : 010413- 080202 - 101203 -101208 - 101213 -120117 -161106</p> <ul style="list-style-type: none"> - accettazione rifiuto tramite verifica del Formulario e controllo visivo da parte di personale interno e successiva compilazione del registro carico/scarico e del apposito “registro delle lavorazioni”. - Possesso dei requisiti previsti al punto 12.6.2 del D.M. 5/2/98.
Operazioni di recupero: verifica documentale	Compilazione del “registro delle lavorazioni”
Operazioni di recupero R5	<p>Le operazioni di recupero consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella miscelazione e/o macinazione dei rifiuti.
Caratteristiche prodotti ottenuti	Materiale ceramico “chamotte” appositamente macinato con funzione di sgrassante inerte, nella composizione degli impasti ceramici.
Norme UNI-Euro: Verifica corrispondenza prodotto EoW ottenuto	<p>Nessuna norma specifica.</p> <p>Il prodotto in uscita dalla operazione R5 dell'impianto destinato alle filiere produttive dell'industria ceramica quale smagrante (chamotte) dell'impasto, non deve mai presentare sul tal quale valori di concentrazione di massa superiori a quanto</p>

	riportato nella Tabella A (vedi prescrizione n. 41 del presente atto), e anche con caratteristiche conformi al punto 12.6.4b del DM 5/2/98 (impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate).
Lotto EoW	-deve essere Identificato da numero univoco; -tempo massimo di conservazione pari 6 mesi dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
Campionamento e analisi EoW	Dovrà essere eseguito un campionamento rappresentativo di ciascun lotto (lotto TRIMESTRALE) I campioni e gli esiti analitici dovranno essere conservati <u>per almeno 1 anno.</u>
produzione EoW: verifica documentale	- dalla documentazione si dovranno poter mettere in relazione: i movimenti in ingresso (FORMAT1 - RECUPERO), il lotto prodotto (FORMAT2-PRODUZIONE EOW), le certificazioni analitiche, le dichiarazioni e le destinazioni del materiale EoW ottenuti.
Requisiti di qualità ambientale EoW	Non pericolosità.
Dichiarazione di conformità	- deve riportare il numero identificativo del lotto , - compilazione del FORMAT 2- PRODUZIONE EOW, come integrata nel rispetto della prescrizione n. 48 del presente atto.
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	deve essere attivo e operante il sistema di gestione illustrato dalla ditta negli elaborati
Denominazione prodotti EoW	“ Chamotte ” materia prima destinata alle industrie ceramiche, costituite da un componente per impasto ceramico a base alluminio-silicata.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.